

REGOLAMENTO (CEE) N. 312/76 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1976

che modifica le disposizioni riguardanti i diritti sindacali dei lavoratori contenute nel regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,considerando che occorre precisare all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽³⁾, che i lavoratori cittadini di uno Stato membro occupati nel territorio di un altro Stato membro beneficiano della parità di trattamento in materia di esercizio dei diritti sindacali anche per quanto riguarda l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, primo comma, prima frase, dopo l'espressione « il diritto di voto » occorre aggiungere il seguente periodo:
« e l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale ».
2. Il paragrafo 2 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. C 280 dell'8. 12. 1975, pag. 43.⁽²⁾ GU n. C 12 del 17. 1. 1976, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.